

QUESITO

1) Nel bando è prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 6 del D. Lgs. 50/16. Detto comma è sospeso fino al 31/12/2021, per cui chiediamo se si tratta di un refuso e pertanto la terna non va presentata.

2) Nell'offerta tecnica, in merito al punteggio da attribuire al possesso delle certificazioni ISO 14001 E 18001, se un consorzio stabile, non in possesso delle certificazioni, indica 3 imprese consorziate, esecutrici dei lavori, e solo un'impresa ha la certificazione, il punteggio viene attribuito in modo proporzionale oppure viene dato valore zero?

RISPOSTA

1) Si l'indicazione **è un refuso**. Si consideri ANNULLATO il paragrafo finale del punto 3.3 Categorie di lavorazioni del disciplinare di gara e precisamente il paragrafo che recita: *"Si precisa fin da ora che per "tipologia di prestazione omogenea" (art. 105 comma 6 secondo periodo del Codice) si intendono le categorie di opere riportate nella tabella di cui sopra. Nel caso in cui i concorrenti lo ritengono necessario è riconosciuta agli stessi la possibilità di indicare il subappalto per tipologie di lavorazioni omogenee diverse e ricondotte all'interno di un'unica categoria."*

2) La nota riportata a pagina 31 del disciplinare di gara, sotto lo schema dei criteri di valutazione recita:

N.B.: Relativamente ai sub criteri di valutazione J e K si puntualizza che le certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'accordo quadro nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perché, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini qualitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro ai predetti consorzi.

In considerazione di quanto espresso se le certificazioni ISO 14001 e 18001 sono possedute solo da una consorziata il punteggio sarà pari a zero.